

**SCHEMA DI ACCORDO DI COOPERAZIONE ISTITUZIONALE TRA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA E CINECA CONSORZIO
INTERUNIVERSITARIO IN ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI
INTESA DEL 5 FEBBRAIO 2025 PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO "IT4LIA AI FACTORY". ATTO SOTTOSCRITTO
DIGITALMENTE. CUP**

tra

La Regione Emilia-Romagna C.F. 80062590379,
rappresentata da _____, che interviene nel
presente atto in qualità di Direttore Generale della
Direzione Conoscenza Ricerca Lavoro Imprese,
domiciliato per la carica in Bologna, viale Aldo Moro
n. 44 (di seguito, per brevità, "la Regione" o "RER")

e

il Cineca Consorzio Interuniversitario C.F.
00317740371 con sede in Casalecchio di Reno (BO), Via
Magnanelli n. 6/3, 40033, in persona della Direttrice
Generale e Procuratrice speciale _____,
domiciliata per la carica presso la sede del
Consorzio (di seguito, per brevità, "Cineca" o
"Consorzio"),

di seguito denominate congiuntamente "le Parti"

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

PREMESSO CHE

a) In data 16 dicembre 2024, il Governing Board della

EuroHPC JU ha notificato al Cineca comunicazione di selezione quale Hosting Entity per il supercomputer *"EuroHPC AI-optimised and associated AI Factory"*;

- b) In data 5 febbraio 2025 è stato sottoscritto tra la Regione Emilia-Romagna, CINECA e le altre parti in rappresentanza dello Stato italiano quale Participating State al "Bando AI Factory", un Protocollo d'Intesa volto alla definizione congiunta delle finalità e delle modalità di perseguimento degli obiettivi sottesi al progetto "IT4LIA AI Factory", come selezionato dalla EuroHPC JU; (di seguito per brevità "Protocollo d'Intesa" o "Protocollo");
- c) la Regione Emilia -Romagna, con la Deliberazione di adesione al "Bando AI Factory" ha confermato il ruolo di ART-ER di pivot rispetto allo sviluppo dell'ecosistema locale sui temi dell'Intelligenza Artificiale, supportando CINECA nel raccordo tra la dimensione regionale e nazionale, attraverso il presidio di azioni di open innovation, trasferimento tecnologico, accelerazione e sviluppo di competenze;
- d) la collocazione nell'ambito del Tecnopolo Manifattura di Bologna di una infrastruttura in

grado di fornire servizi attraverso l'Intelligenza Artificiale con destinatari dell'Agri-food e alla Manifattura rappresenta una importante opportunità di sviluppo per il contesto economico, industriale e sociale della Regione Emilia-Romagna, oltre che il potenziamento dell'esistente hub regionale del Tecnopolo Manifattura di Bologna consente di mantenere concorrenziale la capacità di calcolo attualmente disponibile nel nostro territorio con il supercalcolatore Leonardo, nell'interesse regionale e del sistema Paese;

- e) Tra gli obiettivi strategici della Regione Emilia-Romagna rientra il rafforzamento della capacità dell'ecosistema regionale, costituito da imprese, startup, laboratori di ricerca e Università, al fine di generare innovazione nell'ambito dell'Intelligenza Artificiale;
- f) In tale contesto, CINECA e Regione Emilia-Romagna intendono avviare e consolidare attività comuni interdisciplinari volte a promuovere l'evoluzione e l'utilizzo, nei rispettivi ambiti di competenza, di sistemi di High Performance Computing (HPC) ottimizzati per l'intelligenza artificiale. L'obiettivo è favorire l'innovazione, lo sviluppo tecnologico e la cybersicurezza, contribuendo a

una crescita efficace, sostenibile e inclusiva del Sistema Paese;

- g) Considerata l'effettiva partecipazione di tutte le Parti aderenti al presente Accordo allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, senza tendere a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti, il quadro normativo di riferimento si compone del combinato disposto degli artt. 7, comma 4, del Dlgs 36/2023 e dell'art. 15 della Legge 241/1990 che consentono alle amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- h) Regione Emilia-Romagna e Cineca sono stazioni appaltanti nonché enti concedenti ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 e che la cooperazione è finalizzata alla realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli

interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici;

- i) ricorrono nel caso de quo le condizioni previste dall'art. 7, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023, dall'art. 15 della Legge 241/1990 per la conclusione di un Accordo di cooperazione tra pubbliche amministrazioni in quanto: ii) il presente Accordo disciplina lo svolgimento in collaborazione di attività finalizzate al raggiungimento di interessi e obiettivi comuni; iii) è previsto il mero rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle attività oggetto del presente Accordo, in un'ottica esclusivamente collaborativa, giacché l'attività svolta dalle Parti rientra nelle reciproche competenze istituzionali, e con esclusione di alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni di seguito disciplinate;
- j) Le Parti stimano necessario dare attuazione al sopracitato Protocollo d'Intesa attraverso una cooperazione istituzionale ai sensi del richiamato combinato disposto di cui agli artt. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 e 15 della LEGGE 7 agosto 1990, n. 241, allo scopo di giungere ad una definizione condivisa delle modalità di

collaborazione per il perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico comuni sottesi al progetto finanziato sopra citato, nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali sopra richiamate.

ART 1

OGGETTO DELL'ACCORDO E INTERESSE COMUNE

1. Le Parti stimano di interesse comune , dare attuazione all'art. 4 del Protocollo d'Intesa richiamato nelle premesse alla lett. b), attivando una cooperazione disciplinante le modalità di collaborazione per realizzare l'interesse pubblico condiviso a generare innovazione nell'ambito dell'Intelligenza Artificiale attraverso l'attuazione dei "servizi AI Factory" quale ecosistema dinamico che promuove l'innovazione, la collaborazione e lo sviluppo nel campo dell'intelligenza artificiale, anche in virtù del ruolo rivestito dal CINECA, coordinatore del Progetto "IT4LIA AI Factory" (d'ora in poi soltanto "Progetto").

2. Per le finalità sopra indicate, le Parti, ciascuna nell'ambito dei propri scopi istituzionali, collaborano sinergicamente per la realizzazione delle attività di seguito individuate volte a perseguire

gli obiettivi di interesse comune:

- attivare una declinazione territoriale dell'AI Factory IT4LIA nel contesto emiliano-romagnolo, per favorire l'adozione di soluzioni di Intelligenza Artificiale (IA) prevalentemente da parte di imprese e centri di ricerca, e affiancare le progettualità delle pubbliche amministrazioni con la conoscenza degli elementi normativi, valorizzando le infrastrutture strategiche e le competenze avanzate già presenti sul territorio;
- focalizzare un cambiamento trasformativo indotto dall'adozione dell'IA in Emilia-Romagna, facendo leva sulle numerose esperienze strategiche, infrastrutture avanzate e competenze già radicate nel territorio, e rispondendo in modo mirato alle criticità locali, contribuendo così al posizionamento nazionale ed europeo della Regione come hub di eccellenza per l'innovazione digitale.

3. In particolare:

- OB1 - Creare un punto di accesso unico all'innovazione in IA sul territorio basato su infrastrutture e servizi di IT4LIA. L'iniziativa rafforza il collegamento tra accademia, industria e settore pubblico;
- OB2 - Rafforzare le capacità locali in settori

chiave, con particolare attenzione alle vocazioni produttive e sociali regionali (ad es. manifattura avanzata e agroalimentare), accelerando l'innovazione grazie all'impiego di tecnologie IA derivate dalla ricerca locale;

- OB3 - Sostenere l'innovazione e la crescita imprenditoriale, favorendo l'accesso delle imprese regionali a risorse di calcolo, servizi di test, modelli pre-addestrati e ambienti sperimentali, abbattendo le barriere economiche e culturali all'adozione dell'IA e stimolando un ecosistema imprenditoriale più dinamico e competitivo;

- OB4 - Potenziare le competenze e la formazione specialistica, attivando percorsi formativi diffusi sul territorio per la qualificazione di nuovi professionisti dell'IA e per la riqualificazione della forza lavoro esistente, in linea con i fabbisogni del tessuto produttivo e scientifico regionale;

- OB5 - Rafforzare le collaborazioni regionali ed europee, integrando le competenze e le offerte di attori chiave del territorio (come ad es. l'European Digital Innovation Hub ER2DIGIT, il centro di competenza BI-REX) per favorire la partecipazione della Regione Emilia-Romagna a reti internazionali di

innovazione.

ART 2

MODALITA' DELLA COLLABORAZIONE

1. Per lo svolgimento delle azioni di cooperazione, indicate nell'articolo precedente, Regione Emilia-Romagna E CINECA si impegnano, nel rispetto della normativa vigente di riferimento, a mettere a disposizione il proprio patrimonio informativo, a garantire lo scambio di informazioni, documenti, dati, metodologie, esperienze e buone pratiche, nonché a consultarsi reciprocamente su iniziative di comune interesse.

2. Il confronto, la cooperazione, lo scambio di conoscenze e soluzioni di cui al presente Accordo, avverranno concretamente attraverso la partecipazione dei "Referenti" designati da Regione Emilia-Romagna e CINECA ad una "Cabina di Regia ", composta da rappresentanti di CINECA, ART-ER, Regione Emilia -Romagna con incontri periodici di allineamento strategico e operativo con la governance nazionale di IT4LIA e con iniziative complementari come STEP, l'EDIH ER2Digit, e l'ecosistema regionale dell'innovazione (Tecnopoli, Clust-ER, incubatori, ...)Art-er sarà il punto di accesso al progetto sul territorio regionale.

3. Regione Emilia-Romagna E CINECA stabiliranno, ove sia necessario, con separato atto o nel primo verbale di insediamento, le modalità di coordinamento della "Cabina di Regia" più opportune favorendo il confronto e la cooperazione di tutti i partecipanti.

4. Attraverso la "Cabina di Regia" Regione Emilia-Romagna e CINECA procedono all'assegnazione delle attività, all'approvazione del budget e al riconoscimento dei costi.

5. In tale contesto Regione Emilia-Romagna e CINECA si informano reciprocamente ed in modo tempestivo della necessità di eventuali adeguamenti e mutate esigenze relative alle attività oggetto di cooperazione, nel rispetto dell'interesse comune condiviso.

6. Potranno inoltre essere concordate preventivamente tra Regione Emilia-Romagna e CINECA forme e modalità per orientare le attività al fine del raggiungimento dei risultati prefissi.

ART 3

PROGRAMMA DELLA COLLABORAZIONE

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 del presente Accordo, Regione Emilia-Romagna E CINECA si impegnano a mettere in atto quanto indicato nel Programma di collaborazione al fine di

realizzare l'interesse di natura pubblica comune.

2. Le attività che possono essere oggetto del

Programma di collaborazione sono:

- Sviluppo delle componenti digitali e organizzative necessarie per l'attuazione efficace, continua dei servizi e centrata sull'utente IT4LIA. Si tratta della definizione e messa in funzione di sistemi software, piattaforme digitali e processi operativi che garantiscano un accesso fluido, tracciabile e scalabile ai servizi previsti dal progetto. L'obiettivo è garantire che la piattaforma IT4LIA sia tecnicamente pronta, robusta ed efficiente nel destinare i servizi previsti per gli utenti finali del territorio regionale, costituendo una base solida per la loro adozione su larga scala.
- Sviluppo dei servizi di IT4LIA con l'obiettivo di sviluppare e destinare i servizi dell'AI Factory, a beneficio di tutte le organizzazioni del territorio, con particolare focus su università, piccole e medie imprese e startup. Tale attività comprende anche la selezione, gestione e accompagnamento di progetti pilota e Proof of Concept (PoC), che fungeranno da dimostratori e acceleratori di adozione, anche

in collaborazione con iniziative parallele come le azioni a favore della piattaforma europea STEP. L'integrazione con le iniziative esistenti sul territorio (es. EDIH ER2Digit) garantirà complementarità, interoperabilità e ampia copertura dell'ecosistema. L'obiettivo complessivo è fornire un accesso semplice, guidato e qualificato a tecnologie, competenze e risorse IA, riducendo le barriere tecnologiche e organizzative e accompagnando le organizzazioni verso un'adozione consapevole e sostenibile.

- Attività di formazione e sviluppo delle competenze dedicata alla progettazione e di realizzazione di percorsi formativi mirati a rafforzare le competenze necessarie per l'adozione e l'utilizzo responsabile ed efficace dell'Intelligenza Artificiale da parte di imprese, pubbliche amministrazioni, centri di ricerca e professionisti con l'eventuale collaborazione di soggetti presenti sul territorio (es. l'Associazione Big Data, la Fondazione ITS Academy Adriano Olivetti, ecc..). La formazione sarà orientata ad accrescere le competenze tecniche (es. modellazione, validazione, testing, auditing di soluzioni AI),

a sviluppare capacità trasversali (es. interpretazione dei risultati, gestione dei rischi, compliance con AI Act, aspetti etici e sociali) e ad abilitare figure ibride e intermedie, capaci di connettere il dominio applicativo con gli strumenti e i modelli AI.

- Attività di promozione delle opportunità offerte dall'AI Factory all'interno di spazi, iniziative, eventi (es. R2B, The Bologna Gathering, Bologna Talent Square), promossi e realizzati nel territorio regionale, con il coinvolgimento del Tecnopolo DAMA e delle reti regionali dell'innovazione. Attività di Raccolta e diffusione di casi di successo locali, con l'obiettivo di stimolare la condivisione di esperienze, promuovere l'adozione dell'IA e rafforzare la visibilità dell'ecosistema emiliano-romagnolo a livello nazionale ed europeo.

ART 4

MODALITA' OPERATIVE E IMPEGNI DELLE PARTI

1. Nell'ambito della collaborazione oggetto del presente Accordo agli artt. 2 e 3, nel limite della compartecipazione finanziaria massima concordata all'art. 7, le attività del progetto "IT4LIA AI

Factory" su scala regionale per la parte relativa all'attuazione dei servizi destinati alle start up e PMI, verrà attuata attraverso procedure comparative di selezione dei beneficiari.

2. In seguito alla stipula del presente Accordo, CINECA si impegna a trasmettere alla Regione Emilia-Romagna, per la sua approvazione e condivisione, un Piano Operativo contenente tempistiche di realizzazione, elenco delle attività da svolgersi e già avviate e soggetti coinvolti.

3. Il Piano Operativo di cui al punto precedente conterrà altresì, uno schema di Bando per la realizzazione delle procedure di selezione delle PMI beneficiarie. Detto schema dovrà essere compatibile con la normativa UE in materia di Aiuti di Stato e definirà le modalità di partecipazione al progetto indicato, individuando i requisiti oggettivi e soggettivi di ammissibilità, criteri di valutazione, l'intensità dell'aiuto e il regime d'aiuto applicabile.

4. La Regione si impegna ad approvare il Piano Operativo concordato entro 30 giorni dalla trasmissione, salvo il maggior tempo necessario se alcuni punti del piano dovessero necessitare modifiche per risultare maggiormente coerenti con gli

obiettivi perseguiti da entrambe le Parti.

5. Le Parti concordano altresì che CINECA trasmetta a Regione Emilia-Romagna una relazione con periodicità annuale ovvero entro il 31/12 di ogni anno solare che illustri le attività svolte e il valore dei servizi erogati ad imprese con sede o unità locale in Emilia-Romagna per un valore di 3.500.000,00 complessivi, risultanti dalle registrazioni presso la banca dati nazionali degli aiuti di stato. Saranno altresì conteggiati ai fini del raggiungimento dell'importo complessivo soprarichiamato quei servizi erogati ai soggetti regionali esenti dalla normativa nazionale degli aiuti, alle pubbliche amministrazioni e alla rete regionale per la digitalizzazione.

6. Detta relazione sarà redatta in base al modello che sarà predisposto dalla Regione Emilia-Romagna.

ART 5

DURATA DELL' ACCORDO

1. Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione delle Parti cui si provvede, a pena di nullità, con firma digitale e fino al 31/12/2027.

2. Il presente Accordo s'intenderà sottoscritto alla data di apposizione della firma digitale da parte della Regione Emilia-Romagna quale ultimo firmatario.

ART 6

MONITORAGGIO E MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLE

ATTIVITA'

1. Regione Emilia-Romagna E CINECA si impegnano a riportare all'interno della propria organizzazione (o struttura di appartenenza) informazioni, documenti, dati, metodologie, esperienze e buone pratiche, strategie che sono state sviluppate o discusse all'interno della Cabina di Regia, a svolgere il monitoraggio periodico dell'attuazione del piano di lavoro concordato e condiviso, sia attraverso la "Cabina di Regia" , sia in generale, a progettare e realizzare, congiuntamente eventuali momenti di informazione, assistenza e consulenza reciproca che possano essere di supporto per le Parti.

2. La Regione può effettuare le verifiche sull'andamento delle attività oggetto del presente Accordo, in qualsiasi momento.

3. La struttura della Giunta Regionale cui sono affidati i compiti di verifica dell'attività svolta e dei risultati conseguiti è L'Area Ricerca, Innovazione, Reti Europee.

4. Le relazioni periodiche e finali sull'attività svolta previste dal presente Accordo sono valutate da un Nucleo di Valutazione composto da rappresentanti

di Regione Emilia-Romagna e di ART-ER. La regione si impegna a trasmettere tempestivamente a CINECA i risultati di detta valutazione al fine di dare corso al ristoro dei costi sostenuti da questo in base a quanto stabilito al successivo art. 7.

ART 7

RIMBORSO DELLE SPESE

1. Per lo svolgimento delle attività oggetto dell'Accordo e previste dal Programma di collaborazione di cui all'art. 3, CINECA mette a disposizione le proprie risorse umane e strumentali di soggetti tecnici. Analogamente, Regione Emilia-Romagna mette a disposizione le proprie risorse umane e strumentali.

2. Il ristoro dei costi sostenuti avverrà previa rendicontazione degli stessi, nel rispetto della disciplina di riferimento in materia di rendicontazione.

3. Regione Emilia-Romagna e CINECA concordano che l'importo della compartecipazione finanziaria al Progetto della Regione Emilia-Romagna per il rimborso delle spese sostenute da CINECA per la realizzazione delle attività indicate negli artt. 3 e 4 del presente Accordo è quantificato in euro 3.500.000,00 e che la quota di compartecipazione di Cineca consistente in risorse in kind è pari ad euro

500.000,00 per un importo complessivo di 4.000.000,00 di euro.

4. Il rimborso delle spese avverrà secondo le modalità e le tempistiche concordate dalle Parti come segue:

- Una prima tranche pari ad euro 500.000,00 a fronte dell'approvazione da parte dei competenti organi della Regione Emilia-Romagna del Piano Operativo condiviso di cui all'art. 4 dell'Accordo e della presentazione da parte di CINECA del primo stato di avanzamento delle attività svolte;

- Una seconda tranche fino ad un massimo di euro 1.500.000,00 a ristoro dei costi effettivamente sostenuti da CINECA, a fronte della trasmissione della relazione annuale periodica di cui all'art. 4 dell'Accordo;

- Una terza ed ultima tranche a consuntivo, a fronte della presentazione da parte di CINECA di una relazione finale delle attività svolte e della rendicontazione a saldo delle spese complessivamente sostenute.

Il termine per la liquidazione delle tranches è previsto in 90 giorni dal ricevimento della documentazione sopra descritta.

5. Le Parti prendono atto che la compartecipazione finanziaria della Regione Emilia-Romagna si configura

come mero ristoro delle spese sostenute da CINECA, essendo escluso qualsivoglia margine di profitto per le attività svolte.

ART. 8

PROPRIETA' DEI RISULTATI

1. I risultati dell'Accordo sono di proprietà comune di Regione Emilia-Romagna e CINECA e potranno essere utilizzati dalle Parti nell'ambito dei loro compiti istituzionali .

2. CINECA e Regione Emilia-Romagna si impegnano a comunicarsi reciprocamente in quali circostanze e con quali modalità intendono avvalersi dei risultati delle attività svolte e dei materiali prodotti, nell'ambito del presente Accordo.

3. L'utilizzo e la diffusione esterna dei documenti prodotti saranno concordati dalle Parti, attraverso appositi accordi o per mezzo della Cabina di Regia. L'eventuale divulgazione o pubblicazione, da parte di chiunque, di tali risultati dovranno essere espressamente autorizzate dalle Parti.

4. Tutti i risultati prodotti durante l'attuazione del progetto dovranno riportare il riferimento al progetto, le relative fonti di finanziamento ed il logo, secondo le modalità e le indicazioni concordate dalle Parti.

ART. 9

RECESSO

1. Le Parti concordano di prevedere la facoltà di recedere in ogni momento dal presente Accordo in presenza di sopravvenute e rilevanti ragioni di interesse pubblico con preavviso di almeno 30 giorni.
2. Il recesso dal presente Accordo è consentito, altresì, ove le Parti valutino l'impossibilità di proseguire in maniera proficua ed efficace le attività individuate oggetto di cooperazione e fatta salva la corresponsione di quanto dovuto in relazione alle attività già svolte fino al momento della formale comunicazione di recesso e alle somme impegnate dalle Amministrazioni interessate come evidenziate dai documenti contabili agli atti.

ART. 10

MODIFICHE E PROROGA

1. Le Parti potranno apportare, di concerto ed esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche al presente Accordo, fermo restando l'importo massimo di compartecipazione alle spese previsto all'art. 7.3.
2. Le modifiche di cui al presente articolo hanno effetto a seguito di esplicita approvazione da parte dei competenti organi decisionali di ciascuna delle

Parti.

3. Le Parti possono altresì concordare l'eventuale proroga del termine di esecuzione, per concorde ed espressa volontà delle parti, per esigenze riconducibili al completamento delle attività stabilite dal progetto, nel rispetto della normativa nazionale regionale vigente.

Art. 11

DIVIETO DI CESSIONE

Il presente Accordo non potrà essere ceduto né totalmente né parzialmente, a pena di nullità.

ART. 12

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679 e dal D.Lgs. n. 101/2018 in tema di trattamento di dati personali nonché, per quanto dagli stessi non abrogato, dal D.lgs. n. 196/2003, dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente Accordo, circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali strettamente necessari all'esecuzione delle attività previste. In ogni caso, ai sensi e per gli effetti del citato Regolamento le Parti si danno reciprocamente atto che

i dati personali ricevuti dall'altra Parte saranno trattati anche con l'ausilio di mezzi elettronici, per le finalità connesse all'esecuzione dal presente Accordo, per finalità di informazione o per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle autorità competenti; per tali scopi i dati potranno essere comunicati a terzi, sia in Italia sia all'estero. Ai fini sopra evidenziati le Parti precisano che l'acquisizione dei rispettivi dati personali costituisce presupposto indispensabile per l'esecuzione del presente Accordo e dichiarano di conoscere i diritti di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679. Le Parti danno reciprocamente atto che esse hanno titolo per trattare e comunicare i dati di terzi trasmessi all'altra Parte e che tale Parte ricevente può dunque legittimamente trattare tali dati per i fini del presente Accordo. Per quanto concerne l'informativa sul trattamento dei dati personali operato dalle Parti, si rinvia a quanto riportato sui siti istituzionali delle Parti stesse.

2. Le Parti sono individuate quali Autonomi Titolari del trattamento dei dati personali, ciascuna per i dati che acquisisce direttamente per le attività oggetto del presente Accordo.

3. Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati. Ciascuna Parte assume la qualifica di "Titolare autonomo" del trattamento ai sensi dell'art. 4, comma 1, numero 7, del GDPR, sia nei reciproci rapporti intercorrenti tra le Parti stesse sia nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

Art. 13

LEGGE APPLICABILE CONTROVERSIE FORO COMPETENTE

1. Il presente Accordo è regolato dalla normativa vigente in materia di Accordi di Collaborazione e Cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici. Per tutto quanto non espressamente specificato, si applicano le disposizioni del diritto amministrativo e, per quanto applicabile, del Codice Civile.

2. Le Parti nell'adempimento dei rispettivi obblighi derivanti dal presente Accordo, sono tenute ad osservare e rispettare quanto previsto dai rispettivi Codici Etici o di comportamento.

3. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione del presente Accordo. Soltanto ove non sia possibile raggiungere

un mutuo consenso ai sensi del comma precedente, la controversia sarà rimessa al giudice ordinario o amministrativo territorialmente competente, in relazione alla materia oggetto del contendere.

ART. 14

FIRMA DIGITALE SPESE DI REGISTRAZIONE E DI BOLLO

1. Il presente Accordo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di firma digitale delle Parti come previsto dal D. Lgs. n. 82/2005 (CAD) e sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e s.m.i., a cura e spese della parte richiedente la registrazione. L'imposta di bollo, se dovuta ai sensi dell'articolo 2 della Tariffa, parte prima, del D.P.R. n. 642/1972 sarà assolta da Cineca in modo virtuale sulla base della autorizzazione n° _____ rilasciata dall'Agenzia delle Entrate in data _____.

Letto e sottoscritto digitalmente per accettazione

Per la Regione Emilia-
Romagna

Per il Cineca Consorzio
Interuniversitario